

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace»

costituita a' sensi dell'art. 49 della Costituzione Italiana

a Milano il 12 novembre 2002 con atto del notaio Dr. Francesco Gallizia N.43127/8894 Rep.

Recapito: **SOLIDARIETÀ, Casella postale 1473, 20101 Milano**

www.solidarieta.biz E-mail: info@solidarieta.biz

I-PREAMBOLO

ARTICOLO 1

Sede - denominazione - logo - durata

È costituita (*omissis*), l'Associazione che assume la denominazione di «SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace».

Comitati territoriali e relative sedi amministrative possono essere istituiti per volontà del Consiglio Direttivo nazionale a livello di collegi elettorali (in Italia per la Camera dei deputati), province e regioni con autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale delle attività a loro collegate.

Il "Logo" dell'Associazione riproduce, all'interno di un cerchio, nel segmento circolare inferiore, la scritta "SOLIDARIETA' ", in grassetto tondo tutto maiuscolo in bianco su sfondo blu elettrico (C 100, M 80, Y 0, K 0), e nel segmento circolare superiore, su sfondo celeste (C 17, M 13, Y 0, K 0) un trapezoide scaleno avente la base maggiore sulla linea orizzontale che divide i due segmenti circolari e caratterizzato da una sfumatura dal verde chiarissimo (C 3, M 1., Y 3, K 0) a un verde più scuro (C 28, M 2, Y 35, K 1) e da alcuni trattini grigi orizzontali - simboleggiante una strada diritta in prospettiva. Sulla destra del trapezoide, dalla linea di base verso l'alto, vi sono le parole: Libertà in grassetto tondo, alto e basso in verde (C 73, M 25, Y 87, K 42), Giustizia in grassetto tondo alto e basso in blu (C 100, M 80, Y 0, K 0) e Pace in grassetto tondo, alto e basso, in rosso (C 21, M 90, Y 64, K 9)

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Oggetto sociale

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Consapevole che sul riconoscimento ad ogni essere umano del diritto alla vita sin dal concepimento fino al suo termine naturale si fonda l'umana convivenza e la stessa comunità politica e che non ci sarà mai pace sino a quando tale diritto non sarà pienamente riconosciuto, l'Associazione si propone di promuovere nella loro interezza gli ideali di libertà, giustizia e pace, nel rispetto della condizione essenziale per raggiungere tali obiettivi: la riaffermazione, senza ambiguità, nelle convenzioni internazionali e nelle legislazioni nazionali del Diritto alla vita di ogni essere umano sin dal concepimento e in tutto l'arco del suo sviluppo sino al naturale tramonto.

L'Associazione chiede perciò che i rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite promuovano la difesa della vita umana in ogni stadio del suo sviluppo e in tutti i Paesi sia ricchi sia poveri, se davvero vogliono la pace. Solo così, infatti, potranno essere rafforzate le basi di una pace giusta e durevole. Alle Nazioni Unite in particolare l'Associazione chiede di vigilare affinché i Paesi ricchi non chiudano l'accesso allo sviluppo dei Paesi poveri, condizionando gli aiuti ad assurde politiche antinataliste con l'attuazione di campagne per diffondere anche la sterilizzazione e l'aborto procurato.

L'Associazione perciò rigetta gli imperialismi che creano i popoli dominatori e maturano le violente riscosse e domanda perciò che le Nazioni Unite riconoscano tutte le giuste aspirazioni nazionali, affrettino l'avvento del disarmo universale, garantiscano la libertà dei mari, propugnino nei rapporti internazionali legislazioni sociali con il pieno riconoscimento di tutti i diritti umani a partire da quello alla nascita, l'uguaglianza del lavoro, le libertà religiose contro ogni oppressione di setta, abbiano la forza della sanzione e i mezzi per la tutela dei diritti dei popoli deboli contro le tendenze sopraffattrici dei forti. Ai partiti politici di ogni Paese l'Associazione chiede di contribuire a rafforzare quelle tendenze e quei principi che varranno a tutelare, sin dal concepimento, la vita di ogni essere umano e ad allontanare così ogni pericolo di terrorismo e di nuove guerre, a dare un assetto stabile a tutte le nazioni con un'adeguata distribuzione delle risorse ed uno sviluppo sostenibile, ad attuare gli ideali di giustizia sociale e migliorare le condizioni generali del lavoro. Ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea in particolare l'Associazione chiede di preparare una Costituzione europea che riconosca pienamente, come centrale e fondamentale, il Diritto alla vita sin dal concepimento di ogni essere umano e di non finanziare pertanto quelle organizzazioni, anche non governative, che invece dovessero essere impegnate a incoraggiare e programmare vere e proprie campagne per diffondere, in particolare nei Paesi poveri, la pianificazione familiare anche con la sterilizzazione e l'aborto procurato. Al migliore avvenire dell'Italia nell'Unione Europea l'Associazione dedica ogni sua attività con fervore d'entusiasmi e con fermezza di illuminati propositi.

Sul piano costituzionale, L'Associazione vuole uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, rispettando e promuovendo i nuclei e gli organismi naturali, come la famiglia fondata sul matrimonio, la personalità individuale e le iniziative private. E perchè lo Stato sia la più sincera espressione del volere popolare, domanda la riforma dell'istituto parlamentare sulla base della rappresentanza proporzionale; vuole la semplificazione della legislazione; invoca il riconoscimento giuridico dei partiti e dei sindacati, un'effettiva autonomia comunale, l'istituzione delle Città metropolitane, la conseguente riforma degli enti provinciali e il più largo decentramento delle unità regionali.

Ma sarebbero vane queste riforme e senza contenuto, se l'Associazione non insistesse nel reclamare, come anima della società, il vero senso di libertà rispondente alla maturità civile del popolo e al più alto sviluppo delle sue energie: libertà religiosa; libertà di insegnamento, senza monopoli statali; libertà sindacale, senza preferenze e privilegi di parte; libertà comunale e locale. Questo ideale di libertà non tende a disorganizzare lo Stato, ma è essenzialmente organico nel rinnovamento delle energie e delle attività che debbono trovare al centro la coordinazione, la valorizzazione, la difesa e lo sviluppo progressivo. Energie che debbono comporsi in nuclei vitali, che potranno attingere dall'anima popolare gli elementi di conservazione e di progresso, dando valore all'autorità come forza ed esponente insieme della sovranità popolare e della collaborazione sociale. Le necessarie e urgenti riforme nel campo della previdenza e dell'assistenza sociale, nella legislazione del lavoro, nella formazione e tutela della piccola proprietà, della comunicazione sociale, devono tendere alla elevazione delle classi lavoratrici; mentre l'incremento delle forze economiche del Paese, l'aumento della produzione, la riforma tributaria, la soluzione dell'ormai cronico problema del Mezzogiorno, la riorganizzazione scolastica e la tutela dell'ambiente varranno a far progredire il Paese in uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

Ispirandosi ai principi sopra espressi, l'Associazione richiede l'adesione al suo programma a tutti gli uomini di buona volontà dell'Italia e dell'Unione Europea senza distinzione di fede religiosa, a quanti sanno congiungere il giusto senso dei diritti e degli interessi nazionali ed europei con un sano internazionalismo, a quanti apprezzano e rispettano il Diritto alla vita di

ogni essere umano sin dal concepimento.

ARTICOLO 3

Programma

Il programma dell'Associazione è elaborato e approvato dal Congresso nazionale.

ARTICOLO 4

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione può partecipare, anche con proprie liste di candidati, alle campagne elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni locali e regionali, del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo. L'Associazione può inoltre realizzare pubblicazioni, indire manifestazioni, promuovere convegni e seminari di studio, nonché ogni altra attività connessa, conseguente, utile e necessaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione può raccogliere fondi secondo le leggi vigenti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione può altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi associati o partecipanti.

II _L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5

Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini dell'Unione Europea, anche residenti all'estero, che abbiano compiuto i 16 anni di età, diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 6.

I soci si dividono in:

- 1 soci fondatori: si considerano tali i soci, che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione; i primi sette aderenti di ogni Provincia o analoga unità amministrativa, che siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo nazionale, che non sarà tenuto a motivare la decisione; i primi sette aderenti di ogni Paese extra Unione Europea, che siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo nazionale, che non sarà tenuto a motivare la decisione (ogni Paese extra Unione Europea viene considerato Regione)
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti coloro che aderiranno all'Associazione, successivamente ai primi sette, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo nazionale, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

ARTICOLO 6

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta, accompagnata dalla ricevuta di versamento della quota sociale, ai Comitati competenti per territorio, se già costituiti, o al Consiglio Direttivo nazionale, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e professione; espressa volontà di far parte dell'Associazione piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente approvati dall'assemblea dei soci fondatori, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Non vengono prese in considerazione le domande che pervengono, al Consiglio Direttivo nazionale o ai Comitati competenti per territorio, incomplete e/o senza la firma dell'interessato.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo competente per territorio, che provvederà a comunicarla all'interessato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'Associazione provvede a consegnare all'interessato un'apposita tessera di adesione, firmata dal presidente nazionale e dal presidente competente per territorio.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione all'Associazione e ad altre organizzazioni partitiche. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte dell'Associazione «SOLIDARIETA' - Libertà, Giustizia e Pace».

ARTICOLO 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali dell'Associazione con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. È inoltre loro diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea del Comitato di collegio competente per territorio e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali o dell'elezione dei delegati ai Congressi provinciali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio direttivo nazionale, con versamenti su conto corrente postale o conto corrente bancario intestati all'Associazione, perché possano essere dedotti dai soci in sede di dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 8

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo nazionale a maggioranza semplice, su proposta del Collegio dei Probiviri, ove costituito. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo nazionale, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, o in mancanza allo stesso Consiglio Direttivo nazionale; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo nazionale. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

III - L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

L'organizzazione dell'Associazione si articola in Comitati di Collegio, provinciali e regionali.

ARTICOLO 10

Il Comitato di collegio è l'istanza fondamentale dell'Associazione.

ARTICOLO 11

L'iniziativa per la costituzione dei Comitati di Collegio è assunta dal Comitato Provinciale, se già costituito, o dal Consiglio direttivo nazionale, qualora nel territorio interessato siano residenti almeno 15 soci. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 15 soci che siano residenti nel medesimo ambito territoriale.

ARTICOLO 12

La costituzione dei Comitati di Collegio è, in ogni caso, sempre deliberata dal Comitato provinciale, se già costituito o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nei Comitati di Collegio si possono costituire nuclei di soci per operare su temi specifici locali. Tali nuclei non costituiscono sede decisionale e operano in collegamento con il Consiglio direttivo del Comitato di collegio.

Il rinvio o il divieto di costituzione di un Comitato di collegio deve essere motivato

ARTICOLO 13

Organo fondamentale del Comitato di Collegio è l'assemblea dei soci che approva il bilancio

preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal Consiglio direttivo. L'assemblea del Comitato di collegio si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa del Presidente o del Consiglio direttivo del Comitato.

Può essere convocata dal Presidente del Comitato provinciale oppure su richiesta motivata di un quinto dei soci.

ARTICOLO 14

Alla costituzione dei Comitati provinciali provvede il Consiglio Direttivo Nazionale assieme al presidente regionale di competenza, se già eletto.

Gli organi sociali del Comitato provinciale sono eletti dal Congresso provinciale.

ARTICOLO 15

Su argomenti di particolare interesse il Comitato provinciale può dar vita a consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti esterni all'Associazione.

Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze etniche, i Comitati provinciali promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati ai soci appartenenti a tali minoranze.

ARTICOLO 16

Nelle Regioni con più Comitati Provinciali, il Consiglio Direttivo Nazionale, costituisce un Comitato Regionale.

Gli organi sociali del Comitato regionale sono eletti dal Congresso regionale.

IV - L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 17

Campo di applicazione delle norme statutarie per l'elezione degli organi sociali.

Gli articoli 18 e seguenti si applicano a tutti i livelli territoriali dell'Associazione.

ARTICOLO 18

Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- A livello di Comitato di collegio l'Assemblea dei soci; a livelli superiori l'assemblea dei rappresentanti provinciali, regionali e nazionali;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Vice Presidente dell'Associazione
- il Segretario amministrativo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 19

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci o dei rappresentanti dei soci ai livelli superiori è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea di collegio, Regionale, Provinciale e Nazionale è costituita con le presenze nelle percentuali di cui infra, rispettivamente dei Soci del Collegio, dei delegati o rappresentanti nominati dalle assemblee di Collegio per le assemblee Provinciali, dei delegati o

rappresentanti nominati dalle assemblee Provinciali per le assemblee Regionali e dai delegati o rappresentanti nominati dalle assemblee Regionali per le assemblee Nazionali.

I criteri di nomina dei delegati o rappresentanti, e le proporzioni al Numero degli iscritti, saranno determinati da apposito Regolamento che verrà approvato dal Consiglio Nazionale.

Sino all'inizio di operatività dei Comitati di Collegio, Provinciali e Regionali, l'assemblea nazionale è costituita dai soci fondatori ed è regolata a sensi del Codice Civile.

Sono ammessi in assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione competente per territorio, con annuncio scritto e trasmesso ad ogni socio anche con la posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca sul sito Internet dell'Associazione; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci o dei rappresentanti dei soci.

In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci o rappresentanti dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno un giorno dopo la prima.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega; ciascuno dei presenti non può essere portatore di più di due

deleghe.

Possono essere invitati a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale sul sito Internet dell'Associazione e, se del caso, presso le sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

L'assemblea nazionale in sede straordinaria:

- a) delibera le modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile l'intervento in assemblea di almeno i quattro quinti dei soci ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati

Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'assemblea nazionale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'Associazione o, in mancanza di entrambi, da persona nominata dalla stessa assemblea

ARTICOLO 20

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario amministrativo.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario amministrativo a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del consiglio direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario amministrativo, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci fondatori.

Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare, disgiuntamente parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario Amministrativo.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare anche a mezzo posta elettronica a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione sul sito Internet dell'Associazione. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'Associazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e vota a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni nel corso dell'anno del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto

non è rieleggibile per il successivo mandato.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero consiglio dovrà essere rieletto.

Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario amministrativo sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario amministrativo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

ARTICOLO 21

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo
- b) assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario amministrativo;
- e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti dell'Unione Europea e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 22

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ARTICOLO 23

Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario amministrativo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendere conto mensilmente al Consiglio Direttivo delle modalità ed dei termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario amministrativo provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario amministrativo decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'Associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci

Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario amministrativo.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

ARTICOLO 25

Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci o dei rappresentanti dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra l'Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

V - I Congressi

ARTICOLO 26

La funzione dei Congressi

L'assemblea dei soci o dei rappresentanti dei soci può essere chiamata "Congresso" quando abbia all'Ordine del Giorno gli argomenti di cui ai seguenti commi.

Il congresso è, per ogni istanza dell'Associazione, il massimo organo deliberativo.

Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma dell'Associazione nel suo complesso.

I congressi regionali, provinciali e di collegio vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.

Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa dell'Associazione a livello regionale.

Tutte le norme che disciplinano la convocazione, la validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee si applicano anche alle assemblee qualificate "Congresso".

Art. 27

Diritti del socio

Ogni socio che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

Art. 28

Il Congresso di collegio

Il congresso di collegio è costituito dall'assemblea generale dei soci.

Viene convocato dal comitato direttivo di collegio di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso provinciale. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato provinciale, nonché sempre dal comitato provinciale medesimo, su richiesta motivata di un terzo dei soci.

Può eleggere gli organi sociali e i delegati al congresso provinciale.

Art. 29

Il Congresso provinciale

Il Congresso Provinciale è costituito dall'assemblea dei delegati dei Collegi, eletti proporzionalmente al numero degli iscritti ed è convocato dal Comitato provinciale di norma in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale.

Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata del Consiglio direttivo nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Comitato provinciale.

Il congresso provinciale può eleggere gli organi sociali provinciali, stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì i delegati al congresso nazionale e al congresso regionale.

Art. 30

Il congresso regionale

Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi provinciali in ogni regione ed è convocato dal Consiglio direttivo regionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale.

Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dal Consiglio direttivo nazionale o su richiesta di una o più Comitati provinciali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti della regione ovvero per decisione del comitato regionale a maggioranza dei

componenti.

Il congresso regionale può eleggere gli organi sociali regionali.

I presidenti dei Comitati provinciali fanno parte di diritto del comitato regionale.

Art. 31

Il congresso nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti..

E' convocato dal consiglio direttivo nazionale almeno ogni tre anni.

Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato nazionale o su richiesta motivata di comitati provinciali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutti i Soci. Con la delibera di convocazione si stabiliscono anche le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello.

Il congresso nazionale può eleggere gli organi sociali nazionali.

Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse.

VI - Norme generali

ARTICOLO 32

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo competente per territorio.

ARTICOLO 33

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'Associazione.

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'Associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali che non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 34

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario amministrativo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 35

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo modalità e termini di cui al precedente art. 19° in caso di:

- 1) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 2) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla devoluzione del patrimonio residuo destinandolo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 36

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nei regolamenti la cui funzione è attuativa; in particolare i regolamenti dovranno prevedere le norme per la nomina, durata in carica e proporzionalità dei delegati per le assemblee e congressi provinciali, regionali e nazionali.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni inderogabili di legge in materia.